

Causa C-501/22

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

22 luglio 2022

Giudice del rinvio:

Conseil d'État (Francia)

Data della decisione di rinvio:

22 luglio 2022

Ricorrente:

Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel)

Resistente:

Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

CONSEIL D'ÉTAT
in sede contenziosa

(omissis)

ASSOCIATION
INTERPROFESSIONNELLE DES
FRUITS ET LEGUMES FRAIS

(omissis)

Visto il seguente procedimento:

Con ricorso e memoria di replica registrati il 5 marzo 2021 e l'8 luglio 2022 presso la segreteria del contenzioso del Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), l'Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel) chiede al Conseil d'État (Consiglio di Stato) di voler:

1°) annullare per eccesso di potere la decisione del 7 settembre 2020 con cui il ministre de l'agriculture et de l'alimentation (Ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, Francia) ha negato l'estensione dell'accordo interprofessionale «Pêche-nectarine-calibrage» (Pesca-pesca noce/nettarina-

calibrazione) relativo alle campagne 2021-2023 concluso nell'ambito dell'Interfel e la sua decisione di rigetto implicito del ricorso amministrativo proposto avverso la summenzionata decisione;

2°) ingiungere al Ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, sulla base degli articoli L. 911-1 e L. 911-2 del code de justice administrative (codice di giustizia amministrativa), di procedere al riesame della sua richiesta volta ad ottenere l'estensione dell'accordo interprofessionale «Pêche-nectarine-calibrage» relativo alle campagne 2021-2023 entro il termine di due mesi dalla notifica della decisione del Conseil d'État (Consiglio di Stato);

(omissis)

Essa sostiene quanto segue:

- la decisione del 7 settembre 2020 non è sufficientemente motivata, in violazione dell'articolo L. 632-4, ultimo comma, del code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima);
- la decisione del 7 settembre 2020 è stata adottata da un'autorità incompetente;
- il diniego dell'estensione viola i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento;
- il diniego dell'estensione è viziato da uno sviamento di potere poiché l'amministrazione ha esercitato un controllo di opportunità e non di legittimità;
- il diniego di estensione dell'accordo è viziato da un manifesto errore di valutazione avendo essa dimostrato l'impatto qualitativo delle misure di calibrazione;
- il motivo di diniego dell'estensione vertente sulla mancata notifica ai sensi dell'articolo 210 del regolamento (UE) n. 2015/1535 del 9 settembre 2015 è viziato da un errore di diritto e di fatto.

Con controricorso registrato il 22 aprile 2022, il Ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione chiede il rigetto del ricorso. Egli afferma che i motivi dedotti dalla ricorrente sono infondati.

(omissis)

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011;

- il regolamento delegato (UE) n. 2019/428 della Commissione, del 12 luglio 2018;

(omissis)

Considerato quanto segue:

- 1 Dai documenti agli atti emerge che l'Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (Interfel), organizzazione interprofessionale agricola riconosciuta sulla base dell'articolo L. 632-1 del codice rurale e della pesca marittima, ha concluso in data 10 giugno 2020 un accordo interprofessionale «Pêche-nectarine-calibrage» relativo alle campagne 2021-2023, che prevedeva in particolare il divieto di commercializzazione di pesche o pesche noci/nettarine di piccolo calibro (calibro D) durante l'intero periodo di commercializzazione. L'associazione Interfel ha chiesto al Ministro dell'Agricoltura e dell'Alimentazione l'estensione di detto accordo. Con decisione del 7 settembre 2020, quest'ultimo ha negato tale estensione. L'associazione Interfel chiede l'annullamento per eccesso di potere di detta decisione, oltre che della decisione implicita con cui il Ministro ha respinto il ricorso amministrativo da essa proposto avverso detto diniego.
- 2 Da un lato, l'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio così dispone: *«1. Qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione. / (...) 4. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 hanno una delle seguenti finalità: / (...) b) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale; / (...) d) commercializzazione; (...) k) definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione (...)/ Tali regole non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 210, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore. (...)*».
- 3 Dall'altro, l'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 stabilisce quanto segue: *«1. Le norme di commercializzazione possono essere*

applicate a uno o più dei settori e prodotti seguenti: / (...) b) ortofrutticoli; (...). / 3. Fatto salvo l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare uno o più dei seguenti elementi, determinati sulla base del settore o del prodotto e sulla base delle caratteristiche di ciascun settore, la necessità di regolamentare l'immissione sul mercato e le condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo: / (...) b) | i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria; (...)». La parte 5 «Norma di commercializzazione per le pesche e le pesche noci/nettarine» che figura nella parte B dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2019/428 della Commissione, del 12 luglio 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto concerne le norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, prevede in particolare che «[i]l calibro minimo è di: / - 56 mm o 85 g per la categoria "Extra", / - 51 mm o 65 g per le categorie I e II» e che, «[t]uttavia, i frutti al di sotto di 56 mm o di 85 g non possono essere commercializzati nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre (emisfero boreale) o tra il 1° gennaio e il 30 aprile (emisfero australe)».

- 4 Dai documenti agli atti emerge che l'accordo interprofessionale relativo alle norme di commercializzazione delle pesche e delle pesche noci/nettarine riguardante le campagne 2021-2023 concluso dall'associazione Interfel prevede che le pesche e le pesche noci/nettarine prodotte in Francia e destinate ad essere commercializzate sul mercato francese e all'esportazione sono soggette a un calibro minimo di 56 millimetri o di 85 grammi in tutte le fasi della commercializzazione e durante l'intera campagna di commercializzazione. Tali prescrizioni sono quindi più restrittive delle succitate disposizioni della parte 5 inclusa nella parte B dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011.
- 5 A sostegno della sua domanda di estensione di detto accordo, l'associazione Interfel giustificava tale restrizione aggiuntiva con l'esigenza di garantire la qualità dei frutti venduti ai consumatori. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 164, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, citate al punto 2, autorizzano esplicitamente l'estensione degli accordi che fissano regole più restrittive rispetto alle disposizioni sancite dalla normativa dell'Unione solo nell'ambito delle «regole di produzione» menzionate alla lettera b).
- 6 La risposta al motivo secondo cui il Ministro non poteva legittimamente negare l'estensione dell'accordo controverso poiché l'associazione avrebbe dimostrato l'impatto qualitativo positivo delle misure di calibrazione di cui è chiesta l'estensione dipende dalla risposta alla questione se l'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 debba essere interpretato nel senso che autorizza l'estensione di accordi interprofessionali che prevedono regole più restrittive di quelle fissate dalla normativa dell'Unione non solo nell'ambito delle «regole di produzione»

citare alla lettera b) di detto articolo, ma anche in tutti gli ambiti menzionati alla lettera a) e alle lettere da c) a n), per i quali esso prevede che possa essere chiesta l'estensione di un accordo interprofessionale, e, segnatamente, se, laddove la normativa dell'Unione preveda norme di commercializzazione per una determinata categoria di ortofrutticoli, detto articolo autorizzi l'adozione di regole più restrittive sotto forma di accordo interprofessionale e la loro estensione a tutti gli operatori.

- 7 La questione citata al punto 6 è dirimente ai fini della definizione della presente controversia e, in mancanza di una giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che chiarisca l'oggetto e la portata delle disposizioni di cui trattasi, pone una seria difficoltà di interpretazione. Si rende pertanto necessario adire detta Corte in applicazione dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sospendere sino alla sua pronuncia la decisione sul ricorso proposto dall'Association interprofessionnelle des fruits et légumes.

DELIBERA:

Articolo 1: La decisione sul ricorso proposto dall'Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais è sospesa sino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla questione se l'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che autorizza l'estensione di accordi interprofessionali che prevedono regole più restrittive di quelle fissate dalla normativa dell'Unione non solo nell'ambito delle «regole di produzione» citate alla lettera b) di detto articolo, ma anche in tutti gli ambiti menzionati alla lettera a) e alle lettere da c) a n), per i quali esso prevede che possa essere chiesta l'estensione di un accordo interprofessionale, e, segnatamente, se, laddove la normativa dell'Unione preveda norme di commercializzazione per una determinata categoria di ortofrutticoli, detto articolo autorizzi l'adozione di regole più restrittive sotto forma di accordo interprofessionale e la loro estensione a tutti gli operatori.

(omissis)